

N. 16634/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05141/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5141 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Caso, Giuseppe Ciaglia, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Assoc. Caso - Ciaglia in Roma, via Dora, 2 e domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Murra e dall'avv. Massimo Raspini, con domicili come da p.e.c. da Registri Giustizia.

nei confronti

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale di Roma Capitale - Dipartimento Progr. Att. Urb. - Direzione Att. Strumenti Urbanistici- U.O. Condonò Edilizio, -OMISSIS-,

notificata in data 14 marzo 2013, con cui è stata disposta la reiezione dell'istanza di condono edilizio presentata dal ricorrente in data 4 marzo 2004, al prot. n.-OMISSIS-ad oggetto la sanatoria "*di opere abusive site in-OMISSIS- [...], consistenti nella realizzazione di una abitazione su due livelli e un locale cantina, per mq. 124,40 di s.u.r. e mq. 10,00 di s.n.r.*".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2023 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso all'attenzione del Collegio è stato notificato il 13 maggio 2013 e depositato il 5 giugno successivo, ed è diretto contro il diniego (recato nell'atto dettagliato in epigrafe) del richiesto permesso di costruire in sanatoria, ai sensi della L. n. 326/2003 e della L.R. Lazio n. 12/2004, per le opere abusivamente realizzate nel compendio immobiliare di proprietà del ricorrente, sito in Roma,-OMISSIS-.

Narra nel ricorso il ricorrente che tale compendio è composto da alcuni manufatti, destinati in parte a civile abitazione (-OMISSIS-) ed in parte ad attività commerciale e vivaistica (-OMISSIS-), nonché da un appezzamento di terreno dell'estensione di oltre sette ettari, costituenti, nel loro complesso, l'azienda agricolo-vivaistica condotta dal ricorrente medesimo.

Afferma, lo stesso, che il compendio sarebbe esterno al perimetro della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, istituita con D.M. Ambiente 29 marzo 1996. Afferma, altresì, che, come risulterebbe da rilievi fotografici aerei, già nel 1994 esisteva *in loco* una costruzione diroccata, non risultante in catasto, che verosimilmente era stata, in origine, realizzata ed utilizzata come stalla e/o locale per il ricovero di attrezzi agricoli, nonché un adiacente manufatto, di minori dimensioni, adibito a pollaio.

Si dice, ancora, nel ricorso, che “*intorno al 1996*” il padre del ricorrente procedette - in assenza di titolo edilizio - alla demolizione di detto manufatto e successiva edificazione al suo posto di quello che ha poi formato oggetto dell'istanza di sanatoria per cui è causa (abitazione su due livelli e un locale cantina, per mq. 124,40 di s.u.r. e mq. 10,00 di s.n.r.).

Si dice, inoltre, che, dopo la presentazione dell'istanza di condono nel 2004, in via cautelativa, in data 21 maggio 2006, il ricorrente - stante l'inclusione, a far data dal 6 ottobre 1997, dell'area all'interno del perimetro della Riserva Naturale di Decima Malafede - presentò, altresì, al competente Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali protette del Comune di Roma “*richiesta di nulla osta in sanatoria*” (cfr. pag. 41, allegati al ricorso).

Il 25 novembre 2011, afferma il ricorrente, la resistente Amministrazione ha inviato preavviso di rigetto e dopo il dialogo pre provvedimento instaurato, la stessa ha emanato il gravato diniego, così motivato, “*l'area su cui insiste l'abuso risulta essere gravata dai seguenti vincoli: Beni Paesaggistici ex art. 134, comma 1, lett. b) del Codice-f Parco, Parchi e Riserve L.R. 29 del 06.10.1997 Parco Litorale Romano, PTP Ambito 2 B2-1*”, precisando che “*l'accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto, come previsto dall'art. 1, comma 37, è limitato alle sole sanzioni penali in quanto comporta l'estinzione del reato di cui all'art. 181 del*

D.lvo nr. 42/2004 e di ogni altro reato in materia paesaggistica [. . .] che pertanto, il suddetto parere anche se sussistente, non presenta alcun riferimento al condono edilizio".

Dunque, è stato disposto il rigetto dell'istanza di condono in questione "ai sensi del richiamato art. 3, comma 1, lett. b) della L. Reg.le nr. 12/04".

L'atto comunale viene avverso nel ricorso mediante le seguenti censure.

In via preliminare si chiede incidente di costituzionalità dell'art. 3, comma 1, lett. b), L.R. Lazio n. 12/2004, laddove dispone che "non sono comunque suscettibili di sanatoria: [omissis] le opere di

cui all'articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali" .

La disposizione, si dice, se interpretata nel senso di impedire la sanabilità di opere abusive realizzate prima dell'apposizione del relativo vincolo, violerebbe, ad avviso del ricorrente, l'art. 117, comma 3, della Costituzione per avere il legislatore regionale disatteso i principi fissati dal legislatore statale in materia oggetto di legislazione concorrente, tale essendo la materia del condono per i suoi profili più strettamente connessi con il "governo del territorio".

Sarebbe violato, anche, l'art. 117, comma 2, della Costituzione per avere il legislatore regionale legiferato in tema di "ordinamento civile e penale dello Stato", materia oggetto di legislazione esclusiva dello Stato, perché precludere il condono comporterebbe la configurabilità di reati ambientali in capo al richiedente. Ciò

violerebbe anche l'art. 3 della Costituzione, perché solo nel Lazio, si avrebbe tale situazione.

Anche l'art. 25, comma 2 della Costituzione, sarebbe ad avviso del ricorrente violato, in relazione al principio di irretroattività della norma penale.

Accedendo, viceversa, ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame, il provvedimento di diniego gravato, sarebbe, si dice, illegittimo, perché verrebbe meno la sua giustificazione principale.

Cosicché la sua adozione sarebbe viziata da violazione e falsa applicazione dell'art. 32, commi 25 e segg. del D.L. n. 269/03, come convertito dalla L. n. 326/03 - violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. Lazio n. 12/04; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione - sviamento.

Si afferma nel ricorso, che, a prescindere dalla sollevata eccezione di legittimità costituzionale, l'atto impugnato sarebbe, comunque, illegittimo.

Infatti, si deduce, al fine di ritenere operante l'insanabilità dell'abuso occorrerebbe trattarsi di opere che - oltre a ricadere in area vincolata - risultino pure "*non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici*". Tale accertamento mancherebbe nel provvedimento impugnato, di qui la sua illegittimità per violazione, falsa od omessa applicazione dell'art. 3, comma 1, L.R. Lazio n. 12/2004 e dell'art. 32, comma 27, L. n. 326/2003, nonché, per eccesso di potere per grave carenza di istruttoria, con conseguente difetto di motivazione, travisamento e violazione del giusto procedimento; sviamento.

Peraltro, si dice, se tale accertamento fosse stato effettuato, sarebbe emersa la compatibilità urbanistica dell'opera, in quanto ricadente in area agricola e servente l'azienda agricola (sotto questo profilo, si deduce violazione falsa od omessa applicazione, dell'art. 3, comma 1, lett. b), L.R. Lazio n. 12/2004 e dell'art. 32,

comma 27, lett. d), L. n. 326/2003, in relazione alla violazione, in via derivata, degli artt. 52 e 55, L.R. Lazio n. 38/1999 ed artt. 21, 22 e 23, L.R. Lazio n. 24/1998 - eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenze e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti; sviamento).

Si lamenta, poi, nel ricorso, che sarebbe da ritenersi illegittimo il rigetto della domanda di condono

edilizio *ex* L. n. 326/2003, relativo ad abusi ricadenti in aree vincolate, ove per le stesse opere penda, contestualmente, domanda di mini-condono paesaggistico *ex* L. n. 308/2004, essendo, si dice, necessario - in tali ipotesi – attendere preliminarmente gli esiti di detto ultimo procedimento.

Non avendolo fatto, ad avviso del ricorrente, l'atto gravato sarebbe illegittimo per violazione, omessa e falsa applicazione, dell'art. 1, commi 36, 37, 38 e 39 L. n. 308/2004; degli artt. 146, 149, 167 e 181 D.lgs. n. 42/2004, in relazione all'art. 3, comma 1, lett. b), L.R. lazio n. 12/2004 e dell'art. 32, comma 27, lett. d), L. n. 326/2003; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenze e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti; sviamento.

Il 6 giugno 2013 si è costituita l'Amministrazione resistente. La medesima, il 31 marzo 2023, si è costituita mediante ulteriore difensore. L'Amministrazione si è difesa con memorie e documenti.

Dopo lo scambio di memorie e repliche, all'udienza del 27 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni seguenti.

Occorre notare, preliminarmente, che non c'è motivo di dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 1 lett. b) della L.R. Lazio n. 12 del 2004, con riferimento al parametro di cui all'art. 117 c. 3 Cost., poiché nel riparto di

competenze legislative tra Stato e regioni, la materia del “governo del territorio”, consente che il legislatore regionale possa adottare una disciplina più rigorosa e restringere così l’ambito applicativo del condono (cfr. Corte costituzionale, n. 181/2021, punto n. 9).

Parimenti, non fanno sorgere dubbi di costituzionalità gli ulteriori parametri evocati (artt. 117 c. 2; 25 c. 2 e 3 della Costituzione), tutti richiamati sul presupposto che la preclusione della condonabilità di opere abusive, per vincoli sopravvenuti, possa far sorgere responsabilità penale in capo al richiedente, posto che l’estinzione del reato non è condizionata dall’esito del condono edilizio, bensì dalla congiunta ricorrenza delle tre condizioni previste dall’art. 32, comma 36, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modifiche in legge 24 novembre 2003 n. 326 (*i.e.* presentazione nei termini della domanda di "condono"; versamento dell’intero importo della somma dovuta a titolo di oblazione; decorso di trentasei mesi dalla data di effettuazione del suddetto versamento), (cfr. Cassazione penale Sez. III, n. 23131 del 14 giugno 2007).

Inoltre, come messo in evidenza nello stesso atto gravato, la richiesta di compatibilità paesaggistica, in caso di esito positivo, “*comporta l’estinzione del reato di cui all’art. 181 del D.lvo nr. 42/2004 e di ogni altro reato in materia paesaggistica*”.

Occorre, comunque, rilevare che, essendo focalizzato il giudizio amministrativo sulla legittimità dell’atto gravato, non assumono rilevanza in questo processo le doglianze inerenti eventuali responsabilità penali dell’autore degli abusi, essendo l’attuale controversia definibile a prescindere dalle stesse, una volta preso atto delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 181/2021, circa la conformità a Costituzione dell’art. 3 comma 1 lett. b) L.R. Lazio n. 12 del 2004, nella parte in cui inasprisce le condizioni per accedere al condono in aree vincolate o protette.

Per cui non essendo le stesse rilevanti ai fini della presente decisione, non sussistono, comunque, i presupposti per la eventuale questione di legittimità costituzionale (cfr. art. 23 c. 2 L. n. 87/1953).

Va, inoltre e incidentalmente, rilevato che le deduzioni del ricorrente in tema di responsabilità penale sono del tutto astratte nel caso concreto, dove autore delle opere è dichiaratamente il padre del ricorrente, senza che siano allegati i fatti che, secondo la giurisprudenza maturata in tema, sono rilevanti per la configurazione del concorso nel reato da parte del proprietario non committente delle opere abusive (cfr. Cassazione penale, sez. III, n. 23826 del 16 marzo 2022).

Per cui, anche sotto questo profilo, le ridette deduzioni, sono prive di rilevanza nel caso concreto.

Ma ciò ponendo in disparte, va, ad ogni modo ulteriormente incidentalmente rilevato, che localizzandosi le opere abusive in area vincolata paesaggisticamente, anche l'astratta ottenibilità del permesso di costruire in sanatoria, in assenza di autorizzazione paesaggistica, non eliminerebbe la responsabilità penale, anche per i reati edilizi (cfr. Corte di Cassazione penale, sez. III, n. 544 dell'11 gennaio 2023). Responsabilità, dunque, che, quando le opere sono ubicate in area paesaggisticamente vincolata, prescinde, di regola, dalla maggiore o minore facilità nell'ottenimento di permesso di costruire in sanatoria.

Infine, va sul punto richiamato quanto anche di recente affermato da questo Tribunale, secondo cui *“premessa la portata più restrittiva della disciplina del terzo condono rispetto a quella dettata dalla legge n. 47 del 1985 e da quella inerente il condono di cui alla legge n. 724 del 1994, va rilevato che, sulla base delle previsioni dettate dall'art. 32, commi 26 e 27, del decreto legge n. 269 del 2003 e dagli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo*

le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003, corrispondenti a opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (ex plurimis, in termini: Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 17 febbraio 2015, n. 2705; 4 aprile 2017 n. 4225; 13 ottobre 2017, n. 10336; 11 luglio 2018, n. 7752; 24 gennaio 2019, n. 931; 9 luglio 2019, n. 9131; 13 marzo 2019, n. 4572; 2 dicembre 2019 n. 13758; 7 gennaio 2020, n. 90; 2 marzo 2020, n. 2743; 26 marzo 2020 n. 2660; 7 maggio 2020, n. 7487; 18 agosto 2020, n. 9252; Sez. Stralcio, 7 giugno 2022 n. 7384; 15 luglio 2022, n. 10072; Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2020 n. 425), mentre per le altre tipologie di abusi interviene una preclusione legale alla sanabilità delle opere abusive. Questa impostazione è stata recepita anche dalla giurisprudenza penale, la quale ha affermato che il condono edilizio del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato D.L. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (cfr. Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2016 n. 40676)”; (T.A.R. Lazio, Roma, 29 settembre 2022, n. 12366).

Nella specie emerge *per tabulas* (cfr. istanza di condono del 4 marzo 2004, pag. 35 e ss degli allegati al ricorso), che la domanda di sanatoria è stata presentata per “*aver realizzato una abitazione su due livelli*”, più cantina, laddove, alla tab. 3 del modulo di domanda relativa alla quantificazione degli oneri concessori, il ricorrente stesso inquadra le opere abusive nell’ambito delle “*nuove costruzioni*”, non potendosi, quindi, le stesse opere ricondurre a restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria. Da cui consegue, che, a prescindere dalle previsioni della L.R.

12/2004, le opere abusive in discorso, fuoriescono dall'ambito applicativo del c.d. terzo condono del 2003.

Per cui le deduzioni circa la costituzionalità relative alla legge regionale citata, anche per queste ulteriori ragioni, sono prive di rilevanza nel caso di specie.

Respinte le viste eccezioni di costituzionalità, si possono affrontare le restanti critiche, in modo congiunto, in considerazione della loro affinità e dei precedenti, anche recenti, in tema.

Prima di farlo, occorre, però porre in evidenza che l'affermazione fatta nel ricorso, circa la localizzazione delle opere all'infuori del perimetro del Parco del Litorale Romano, sono prive di prova, mentre tutte le censure recate nel ricorso, contraddicono tale affermazione, in quanto presuppongono proprio tale localizzazione.

L'abuso non ammesso a condono consisteva, come visto, nella realizzazione *ex novo* senza titolo edilizio, all'interno del perimetro della Riserva del Litorale Romano, di un manufatto destinato ad abitazione.

Occorre, allora, ribadire che va escluso che l'abuso, ove realizzato in zona Parco o Riserva naturale (come nel caso di specie) sia suscettibile, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale del Lazio, n. 12 del 2004, di sanabilità.

In linea generale, l'art. 32 della legge n. 47 del 1985 prevede che *“il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo”* (con l'ulteriore precisazione che *“il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria”*).

Tuttavia, come noto, il comma 27 dell'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326) prevede espressamente che, *“fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge n. 28 febbraio 1985, n. 47 ...non sono comunque suscettibili di sanatoria”*, tra le altre, le opere abusive *“realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e della falde acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”*.

È stata, pertanto, riconosciuta la possibilità di sanare, in virtù delle prescrizioni che disciplinano il c.d. terzo condono edilizio, le opere edilizie realizzate in epoca antecedente all'introduzione del vincolo; sempre, però, nel rispetto della prescrizione del citato art. 32 della legge n. 47 del 1985.

In ultimo, il citato articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12/2004 – che è la norma su cui si basa l'impugnato diniego di condono – prevede che *“non sono comunque suscettibili di sanatoria ... le opere di cui all'art. 2, comma 1, realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi ... anche se realizzate prima della apposizione del vincolo”*, (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. IV Ter, 3 luglio 2023, n. 11103).

Quanto alle deduzioni circa la asserita conformità urbanistica delle opere, come già affermato dalla giurisprudenza, occorre ribadire nella specie che *“non è esatta la ricostruzione degli istanti in base alla quale l'immobile, conforme alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, se pure ricadente nel Parco del Litorale romano, sarebbe sanabile”* (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 6 giugno 2016, n. 6494), in virtù della chiara disposizione recata dal più volte citato art. 3 comma 1 L.R. 12 del 2004, che

impedisce "comunque" la sanabilità, prescindendo dalla conformità urbanistica delle opere.

Va, poi, posto in evidenza che alcuna rilevanza, ai fini dell'accertamento di legittimità dell'atto comunale gravato, assumono le interlocuzioni intervenute tra il ricorrente e l'Ente di gestione della Riserva Naturale di Decima Malafede (cfr. pag. 43, allegati al ricorso).

Anche le doglianze volte a dedurre la pregiudizialità dell'esito del c.d. mini condono paesaggistico sul condono edilizio, sono prive di pregio; come già posto in evidenza, infatti, l'autorizzazione paesaggistica postuma, ha mera rilevanza sulla responsabilità penale per reati paesaggistici e non impatta sulla procedura di condono edilizio in esame.

Va, quindi, ribadito e condiviso quanto affermato dalla giurisprudenza, secondo cui i "procedimenti di condono edilizio ex Legge n. 326/2003 e di condono ambientale ex Legge n. 308/2004 sono del tutto autonomi, in quanto disciplinati da fonti normative distinte e governati da presupposti ed effetti tra loro eterogenei. Infatti il cosiddetto "mini-condono" paesaggistico di cui alla citata Legge n. 308/2004 ha effetti solo in ambito penale, estinguendo il reato ambientale, mentre non esplica effetti per quanto riguarda l'applicabilità al condono edilizio e alle relative sanzioni amministrative; le vicende del rigetto dell'istanza di accertamento di conformità paesaggistica e quelle del rigetto del condono edilizio si presentano, quindi, anche in linea teorica, come separate non incidendo la questione della fondatezza dell'istanza di accertamento di conformità paesaggistica (valida solo a fini penali), su quella del condono edilizio che va valutata alla stregua del regime previsto dalle normative speciali per gli abusi commessi in aree vincolate (cfr. TAR Campania, Napoli, VII, n. 2040/2016 e n. 3034/2013; Salerno, II, n. 1105/2016; TAR Lazio, Latina, n. 525/2016); (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 7 maggio 2020, n.1655).

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto, in quanto basato su censure rivelatesi infondate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente costituitasi, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere

Fabio Belfiori, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Fabio Belfiori

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO